Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

N. 903/14 SENT
N. 790/12 CONT
N. 8105 CRON.
N. 1495/14 REP

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MARSALA

Sezione civile

In composizione monocratica ed in persona della Dott.ssa Marchesina Palermo ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.790/12 R.G.A.A.CC.

Oggetto: contratti bancari

Vertente

tra

Compagnia [redacted] con sede in Marsala via [redacted] in persona dell'A.U. e legale rappresentante [redacted], nata a [redacted] tanto in proprio quale fidejussore che nella sua qualità di A.U. e, come tale, legale rappresentante della Società, tutti rappresentati e difesi, giusta procura a margine dell'atto introduttivo, dall' avv. [redacted] del Foro di Trapani, presso il cui studio, sito in Marsala, C.so [redacted] sono elettivamente domiciliati.

//ATTORI//

e

"[redacted] con sede legale in [redacted] in persona del suo legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Marsala nella via [redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] e rappresentato e difeso, giusta deleca a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall' avv. [redacted] del Foro di Caltanissetta.

//CONVENUTA//

Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Conclusioni delle parti

Attori:"Voglia il Tribunale preliminarmente revocare l'ordinanza del 21.11.2013 che pone la causa in decisione, rimettere la stessa in istruttoria e disporre ctu contabile; in subordine concludono come in citazione per l'accoglimento della propria domanda.

Con distrazione delle spese e dei compensi in favore del difensore, che si dichiara antistatario".

Convenuta : "Voglia il Giudice rigettare la richiesta di revoca dell'ordinanza del 21.11.2013 e comunque in caso di revoca chiede ammettersi i mezzi istruttori articolati ed in subordine conclude perché il Giudice dichiari inammissibili, improcedibili, infondate o con qualsiasi altra statuizione rigetti le domande svolte dagli attori.

Con vittoria di spese e condanna ex art.96, comma primo, o, in subordine, comma 3, c.p.c.".

MOTIVAZIONE

Il giudizio ha ad oggetto l'accertamento dell'inesistenza e/o nullità o annullabilità del contratto di conto corrente ordinario n.00880/6250/06377803 con apertura di credito, del contratto di conto anticipi su fatture n.6152334793/02, del contratto di conto anticipo estero e del contratto di fideiussione rilasciato dalla sig.ra [redacted] e conseguentemente la restituzione di somme, a qualunque titolo dovute, indebitamente corrisposte in virtu' dell'inesistenza, nullità, annullabilità dei predetti contratti bancari o, in subordine, l'accertamento della nullità dell'applicazione e/o delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta dei conti e delle clausole relative al calcolo della valuta e conseguentemente, previa rideterminazione del saldo, la restituzione di indebito.

Si costituiva in giudizio l'istituto bancario convenuto contestando quanto ex adverso sostenuto ed eccependo l'inammissibilità della ripetizione d'indebito, essendo il conto ancora aperto e chiedendo la condanna attorea ex art.96 comma 1 o comma 3 c.p.c.

Non venivano ammessi i mezzi istruttori richiesti e la causa, previa precisazione delle conclusioni,

veniva trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c.

Le domande degli attori non possono essere accolte per quanto in seguito si dirà.

Premesso che non si è ritenuto necessario ordinare l'esibizione degli originali dei contratti in discussione per essere il disconoscimento operato dagli attori estremamente generico e per non aver essi attori fatto ricorso all'ingiunzione per consegna, va preliminarmente disattesa la chiesta revoca dell'ordinanza del 21.11.2013 e, conseguentemente, va disattesa l'istanza di ctu contabile, ictu oculi inammissibile, sulla base delle seguenti considerazioni.

La causa va decisa allo stato degli atti, essendo la ctu richiesta meramente esplorativa.

Invero la ctu per non essere esplorativa (ma percipiente) deve prendere le mosse da una dettagliata e chiara indicazione degli importi stessi che si assumono indebitamente pagati da parte dell'istante, non potendosi consentire che sia il ctu ad individuarne l'entità, in difetto di una precisa e puntuale allegazione di parte.

La giurisprudenza ha ritenuto che rappresenta un vizio di allegazione il fatto che la citazione consti di deduzioni non specifiche, del tutto generiche, risolvendosi in mere affermazioni di principio, avulse dall'esame concreto dello svolgimento del rapporto bancario.

In presenza di un atto di citazione contenente contestazioni generiche, qual è quello in esame, in cui gli attori non individuano, se non astrattamente, e senza alcuna connotazione temporale, i singoli addebiti ritenuti illegittimi, non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica, atteso che la stessa non può essere disposta al fine di esonerare la parte dall'onere di provare, e prima ancora di allegare, quanto assume violato.

Opinare diversamente comporterebbe violazione del principio dell'onere probatorio di cui all'art.2967, comma 1, c.c., non potendo la parte essere esonerata dall'onere di allegare e provare, in modo specifico, le contestazioni sollevate.

Va, al riguardo, osservato che gli attori non hanno precisato e/o integrato le proprie domande entro il termine di cui alla memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c., ma hanno allegato un' analisi tecnica

per accertamento negativo alla seconda memoria ex art.183 comma 6 c.p.c. e, pertanto, pur a voler ritenere sufficiente tale allegazione (e non si vuole, stante che non sono state indicate specificamente le singole operazioni cui si riferisce, né i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia), essa è intervenuta quando era ormai precluso sanare l'indeterminatezza del libello introduttivo.

Ciò detto, poiché tutte le domande attoree, anche quelle svolte in via subordinata, sono sostanzialmente finalizzate alla ripetizione d'indebito, non può che dichiararsi l'inammissibilità delle stesse, con conseguente preclusione della loro disamina.

Invero, presupposto per la ripetizione d'indebito è che vi sia stato un versamento indebito.

Come evidenzia la Cassazione, l'annotazione rilevabile dagli estratti conto di una posta di interessi o di altri oneri illegittimamente addebitati dalla banca al correntista non basta di per sé a trasformare quel versamento in un indebito: dunque, il correntista, sulla base di tali mere annotazioni, non può agire per la ripetizione di un pagamento che da parte sua non ha avuto ancora luogo. Si può parlare di pagamento solo dopo che, conclusosi il rapporto di apercredito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultano (eventualmente) compresi interessi, commissioni e spese non dovuti.

Nel caso in esame, risulta incontestata la pendenza del rapporto di conto corrente al momento dell'introduzione della lite e, pertanto, va rilevata l'inammissibilità della pretesa restitutoria, data la struttura unitaria del rapporto di conto corrente.

Sembra, infatti, piu' coerente sostenere che tutte le rimesse in conto corrente non diano luogo ad alcun credito restitutorio esigibile sino alla chiusura del conto, potendosi sostenere che l'incameramento di somme ad opera della banca nel corso dello svolgimento del rapporto attiene al mero regime contabile, frutto della naturale compensazione delle reciproche poste di dare e avere tra le parti nel corso dello svolgimento dell'unico rapporto di conto corrente.

In ordine, infine, alla richiesta avanzata dalla Banca di condanna ex art.96 c.p.c., ritenuta sussistente

l'ingiustificata condotta processuale di parte attrice, si osserva che non vi sono elementi in concreto desumibili dagli atti di causa per procedere a liquidazione. In ogni caso, comunque, grava sulla parte che chiede la condanna per lite temeraria l'onere di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione equitativa del danno lamentato; la qual cosa, nel caso in esame, non è avvenuta e pertanto la relativa domanda non può essere accolta.

Alla soccombenza segue come corollario la condanna al pagamento delle spese di lite ex DM 55/2014, secondo la liquidazione effettuata nel dispositivo, con decurtazione del 25% in considerazione della reiezione della domanda ex art.96 c.p.c. e con esclusione della fase istruttoria che non c'è stata.

P.Q.M.

Il G.O.T. del Tribunale di Marsala, Dott.ssa Marchesina Palermo, definitivamente pronunciando fra le parti, nel giudizio n. 790/2012, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così' decide:

Rigetta tutte le domande attoree.

Rigetta la domanda della convenuta ex art.96 c.p.c.

Condanna gli attori al pagamento, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 2.426,25 per compenso tabellare, oltre oneri di legge.

Così' deciso in Marsala il 31.07.2014

Il Direttore Amministrativo
Giuseppe Lombardo

IL G.O.T.
Dott.ssa Marchesina Palermo

Tribunale di Marsala
Depositato in Cancelleria
Marsala, 10/09/2014
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Giuseppe Lombardo